

# Autonomia e Scuola



di Dario Cillo

- **Sperimentazione**
  - art. 3 [DPR 419/74](#)
- **Carta Servizi scolastici e Progetto Educativo di Istituto**
  - [Legge 11 luglio 1995, n. 273](#)
  - [DPCM 7 giugno 1995](#)
  - [Direttiva 21 luglio 1995, n. 254](#)

# Prologo

## • Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 4, c. 3)

- a) il principio di **sussidiarietà**, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- b) il principio di **completezza** (...);
- c) il principio di **efficienza** e di **economicità**, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
- d) il principio di **cooperazione** tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
- e) i principi di **responsabilità** ed **unicità** dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di **identificabilità** in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
- f) il principio di **omogeneità**, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
- g) il principio di **adeguatezza**, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
- h) il principio di **differenziazione** nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
- i) il principio della **copertura finanziaria e patrimoniale** dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
- l) il principio di **autonomia organizzativa e regolamentare** e di **responsabilità** degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

# Principi fondamentali

## art. 21, Legge 59/97

- c. 8: Organizzativa
- c. 9: Didattica
- c. 10: di Sperimentazione, Ricerca, Sviluppo

## DPR 275/99

- art. 1: Funzionale
- art. 5: Organizzativa
- art. 4: Didattica
- art. 6: di Sperimentazione, Ricerca, Sviluppo

# Autonomia scolastica

## Art. 1 , DPR 275/99

### **Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche**

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

# Autonomia Funzionale

## art. 21, c. 8, Legge 59/97

- L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

## art. 5, DPR 275/99

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

# Autonomia Organizzativa

## art. 21, c. 9, Legge 59/97

- L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

## art. 4, DPR 275/99

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
  - a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
  - b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
  - c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, (...);
  - d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
  - e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, (...).
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

# Autonomia Didattica

## art. 21, c. 10, **Legge 59/97**

- Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

## **art. 6, DPR 275/99**

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
  - a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
  - b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
  - c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
  - d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
  - e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
  - f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
  - g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a Università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

# **Autonomia di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo**



- **DPR 275/99** (art. 8)
  - quota nazionale obbligatoria
  - quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche
- **DM 26 giugno 2000, n. 234** (art. 3)
  - quota oraria nazionale obbligatoria: 85%
  - quota oraria obbligatoria scuola: 15%
- **Legge 28 marzo 2003, n. 53** (art. 2, c.1, lett. L)
  - quota riservata alle Regioni
- **Decreto Ministeriale 28 dicembre 2005** (art. 1)
  - quota oraria nazionale obbligatoria: 80%
  - quota oraria obbligatoria scuola: 20% (nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni)
- **Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 47**
  - quota 20% applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione
- Istituti Professionali **DPR 87/10** (art. 5, c. 3)
  - autonomia: 20%
  - flessibilità:
    - entro il 25% nel primo biennio (sistema integrato)
    - entro il 35% nel secondo biennio
    - entro il 40% nell'ultimo anno
- Istituti Tecnici **DPR 88/10** (art. 5, c. 3)
  - autonomia: 20%
  - flessibilità:
    - entro il 30% nel secondo biennio
    - entro il 35% nell'ultimo anno
- Licei **DPR 89/10** (art. 10, c. 1)
  - entro il 20% nel primo biennio
  - entro il 30% nel secondo biennio
  - entro il 20% nel quinto anno

# Autonomia e Curricolo

## • Legge 13 luglio 2015, n. 107

Il testo opera profonde trasformazioni in merito a:

- Organico dell'Autonomia,
- Assunzioni e Concorsi,
- Offerta formativa,
- Ruolo e funzioni del Dirigente scolastico,
- Formazione e valorizzazione del personale Docente,
- Alternanza Scuola-Lavoro,
- Introduzione del digitale nella didattica,
- Trasparenza,
- Edilizia scolastica.

Inoltre il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge (16 luglio 2015), uno o più decreti legislativi, su:

- riordino delle disposizioni normative in materia di istruzione;
- riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso alla professione docente;
- promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
- revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, d'intesa con le Regioni;
- istituzione di un sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni;
- garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale;
- promozione e diffusione della cultura umanistica e delle espressioni artistiche;
- revisione della normativa in materia di scuole ed istituzioni italiane all'estero;
- adeguamento della normativa sulle certificazioni delle competenze e sugli esami di Stato.

vd. Progettare "la Buona Scuola"

# la "Buona Scuola"